

1866 ne furono date 42 alla prima sezione; 26 alla seconda; 61 alla terza e 2 alla quarta sezione.

Nel 1867: alla prima 69; alla seconda 51; alla terza 69; alla quarta 47.

Nel 1868: alla prima 57; alla seconda 58; alla terza 30; alla quarta 41.

Nel 1869: alla prima 96; alla seconda 24; alla terza 16; alla quarta 32.

Nel 1870: 52 alla prima; 51 alla seconda; 24 alla terza; 56 alla quarta.

Nel 1871: 52 alla prima; 58 alla seconda; 22 alla terza; 56 alla quarta.

Vedete adunque che la distribuzione delle cause è stata fatta egualmente per tutte le sezioni.

*Una voce.* Perchè la quarta ne ha avuto di meno?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Credo perchè era una sezione promiscua che giudicava eziandio delle cause penali. E tenuto conto di ciò, si trova che la proporzione è la stessa quasi per tutte le sezioni.

Dicevo poc'anzi che il decreto del 1868 che introdusse il nuovo sistema, della distribuzione delle cause affidata al prudente arbitrio del presidente, fu pur consigliato da gravi ragioni.

L'onorevole Romano ha detto che quelle ragioni non sussistano e che al contrario ve ne siano ben altre in sostegno dell'opposta sentenza.

Ma oltre la ragione già detta, della convenienza di ottenere una giusta distribuzione di lavoro tra le diverse sezioni, la quale difficilmente si ha coll'estrazione a sorte, la Camera converrà facilmente che ve ne ha una di maggiore importanza, ed è d'impedire, nella decisione delle cause, quella varietà di giudizi, quella diversità di giurisprudenza di cui l'onorevole Romano poc'anzi parlava.

Diceva egli che dalla diversità dei pronunziati si forma la giurisprudenza; ed io fino a un certo punto ne convengo. Ma che cosa avviene, o signori, quando una stessa questione, in un medesimo tribunale, si vede risolta diversamente da una o da un'altra sezione, sicchè sia varia la giustizia, e e la ragione e il torto sia vario secondo che si giudica dall'una o dall'altra?

Voi vedete bene che vi sarebbe tale confusione e tale disaccordo nell'amministrazione della giustizia, da legittimare quel detto del Pascal: « Giustizia burlevole, cui è limite un monte od un fiume; verità al di qua, menzogna al di là. »

Epperò può tornar utile alla buona amministrazione della giustizia che si distribuiscano le cause di una natura medesima alle medesime sezioni, affinchè vi sia uniformità di pronunziati, i quali, se giusti e legali, saranno confermati dai giudici superiori e dalla Corte di cassazione; riformati od annullati se ingiusti od illegali.

**BILLIA ANTONIO.** Fanno la stessa cosa le Cassazioni, anche se si tratta di due sentenze diverse; le raddrizzano.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sì, ma quando certe questioni vengono deferite sempre ai medesimi magistrati, difficilmente sono decise in modo contraddittorio; ma, se voi ne cangiate i giudici in ogni momento, avrete tali varietà di giurisprudenza da non esservi più nè sicurezza di giudizi, nè fede nella giustizia.

Ad ogni modo, signori, che cosa si è ritoccato col decreto del 1868? Si è ritoccato un regolamento e si è ritoccato sopra le rimostranze dei magistrati e presidenti delle Corti d'appello.

Ora che cosa si domanda?

Si domanda di ritornare al regolamento precedente. È materia questa di una legge, o è materia di un altro decreto che possa sostituire il sistema precedente al sistema nuovo? Io credo che sia materia regolamentare non di legge.

Da parte mia ristudierò la questione, interrogherò novellamente i presidenti sopra questo doppio sistema, per sentire i loro pareri; e dalle investigazioni che potrò raccogliere vedrò se vi sia qualche cosa da mutare nella maniera di distribuire le cause fra le diverse sezioni. Quello solo che a me pare indubitato si è che, non essendo materia legislativa, non fa d'uopo di un progetto di legge per mutarne il sistema, ma basta invece che vi si provveda con un regolamento così come si fece pel passato.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Romano di non insistere sul suo progetto di legge, e la Camera di non prenderlo in considerazione, ma di permettere che il ministro ne faccia oggetto di studio per quei provvedimenti migliori che potranno essere suggeriti da più accurate indagini e da nuove osservazioni.

**ROMANO.** Le ultime parole dell'onorevole ministro mi hanno raddolcito. (*Si ride*) Io mi aveva preparato molto materiale per trionfalmente combattere le cose da lui dette; ma siccome io miro unicamente all'interesse pubblico, e siccome alla fin fine l'onorevole ministro avrebbe accettato implicitamente l'idea del mio progetto di legge, debbo essere ben lieto di vedere poi messo in atto il principio da me propugnato e di cui sarei rimasto dolentissimo se non fosse stato accolto; epperò non posso non prendere nota delle sue dichiarazioni e fargli grazia perfino della questione personale sulla quale avrei replicato e con calore.

Laonde, per non abusare del tempo prezioso alla Camera, non rispondo neppure alle argomentazioni così tante attese del signor ministro, e dal cui labbro mi è riuscito alla fin fine apprendere gl'inesplorati concetti; per cui, se prima combatteva i mulini a vento, ora so chi combattere. In conseguenza, sospendo temporaneamente questo progetto di legge, nella fiducia che sarà prontamente provveduto dall'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romano ritira per ora e riserva ad altro tempo il suo progetto di legge d'iniziativa parlamentare.